Approvato con delibera n. 66/2019

Camera di Commercio
Bergamo

BANDO EDT III

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO, DELLA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA FILIERA TURISTICA

2019

Articolo 1 Finalità e risorse

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (di seguito Camera di Commercio), nell'ambito degli impegni assunti con il progetto triennale "Promozione del turismo e dell'attrattività", condiviso con Regione Lombardia e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, stanzia un fondo di **€ 275.000** per sostenere la qualificazione e la promozione della filiera turistica, il miglioramento della commercializzazione, la gestione della domanda digitale, nonché di supportare il pieno utilizzo da parte degli operatori all'Ecosistema Digitale Turistico, piattaforma digitale per la condivisione e diffusione dell'offerta turistica lombarda.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di integrare il fondo del bando per finanziare le eventuali domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento del fondo.

Articolo 2 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le **micro, piccole e medie imprese** – così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 – che:

a) abbiano sede o unità locale iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo;
b) non siano sottoposte a fallimento, procedure concorsuali di liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi situazione equivalente;
c) svolgano un'attività classificata in visura camerale in uno dei seguenti codici ATECO 2007 (comprese le relative sotto articolazioni):
   - 49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
   - 49.32 – Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
   - 49.39 – Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
   - 50.30 – Trasporto di passeggeri per vie d'acque interne
   - tutto il capitolo 55 – Alloggio
   - tutto il capitolo 56 – Attività dei servizi
   - 77.11 – Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
   - 77.21 – Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
   - 77.34 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
   - 77.35 – Noleggio di mezzi di trasporto aereo
   - 77.39.10 – Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestre n.c.a.
   - tutto il capitolo 79 – Agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse
   - tutto il capitolo 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento
   - tutto il capitolo 91 – Biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
   - tutto il capitolo 93 – Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento[1]
d) siano **in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;**
e) non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 (pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
f) nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti abbiano beneficiato di contributi di fonte pubblica in regime *de minimis* per un importo non superiore a € 200.000 (€ 100.000 se impresa operante nel settore trasporti su strada per conto di terzi). Il rispetto di tale limite sarà verificato tramite consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti;
g) abbiano legali rappresentanti, amministratori con o senza poteri di rappresentanza, soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico dei quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo decreto (c.d. "Codice delle leggi antimafia")[2];

[1] Qualora l'impresa in fase di istruttoria risulti non in regola con il versamento del diritto annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro il termine indicato nell'apposita comunicazione, pena il diniego della domanda di contributo ovvero la decadenza dal contributo concesso.
[2] Tale requisito sarà oggetto di verifica tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.

h) non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento;

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e **mantenuti sino alla liquidazione del contributo**, pena la decadenza dell'agevolazione.

Articolo 3 Spese ammissibili

Sono ammissibili al presente bando i seguenti interventi:

a) acquisizione di attrezzature hardware, telematiche e della comunicazione;
b) accesso o acquisto di software e pacchetti informatici;
c) acquisto di servizi informatici e interventi tecnici per il miglioramento di database e sistemi o per il miglioramento della presenza digitale dell'impresa (ad es. sviluppo di applicazioni, adeguamento a protocolli informatici, attivazione di SEM – Search Engine Marketing e SEO – Search Engine Optimization, ecc.);
d) acquisto di servizi per lo sviluppo di nuovi contenuti atti a migliorare la propria presenza sui canali web e *social* (ad es. realizzazione di video, servizi fotografici, *story telling*, ecc.) e di servizi di comunicazione e consulenza per il miglioramento della comunicazione dell'impresa sui canali web e social;
e) formazione in materia di promozione, digitale e non (ad es. partecipazione a corsi, a educational tour, ecc);
f) partecipazione in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche per il settore turistico. Per tale tipologia di intervento sono ammissibili esclusivamente le spese relative a:
   - quota di iscrizione alla fiera e per l'iscrizione a catalogo
   - noleggio e allestimento dell'area espositiva
   - premio di assicurazione dell'area o della merce esposta
   - spese di spedizione della merce alla fiera

Tutte le spese devono essere effettuate **dal 1° luglio al 31 dicembre 2019;** a tal fine fa fede la data di emissione della fattura, tranne che per le spese di cui al punto f, per le quali fa fede la data di svolgimento della fiera. In caso di acquisizioni effettuate tramite affitto, noleggio, *leasing* o simili, i canoni sono ammissibili pro – quota per il periodo considerato.

Non sono in ogni caso ammissibili al contributo:

- le spese fatturate da parte di società controllate e/o collegate e/o con **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti**[3] con l'impresa beneficiaria e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi un'effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica", secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013;
- le spese auto fatturate e i lavori in economia;
- le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa (a solo titolo di esempio: materiali di consumo, cancelleria, spese o canoni di manutenzione, affitti di immobili);
- le spese per l'acquisto di beni usati;
- le spese per l'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo;
- le spese derivanti da adeguamenti a obblighi di legge;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nel succitato elenco delle spese ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

L'importo minimo delle spese ammissibili è pari a € 1.500, il massimo ammonta a € 10.000.

[3] Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, etc.) che nei fatti si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 4 Natura ed entità del contributo

L'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto** pari al **75% delle spese ammissibili**, da considerare al netto di IVA. Quindi:

TOTALE SPESE €		75% ⇒	CONTRIBUTO €	
min	1.500		min	1.125
max	10.000		max	7.500

L'importo è erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4%, secondo quanto previsto dall'art. 28 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Articolo 5 Regime di aiuto

Il contributo è concesso applicando le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti *de minimis*.
Tale regime consente di ottenere fino a € 200.000 (€ 100.000 se impresa operante nel settore trasporti su strada per conto di terzi) di aiuti a tale titolo. Il rispetto del massimale va verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime *de minimis* nell'esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, ecc.) o dall'oggetto dell'agevolazione ricevuta e a prescindere dal fatto che i contributi ottenuti siano stati finanziati o meno con risorse di origine comunitaria.
L'importo complessivo del massimale va riferito all'impresa unica ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento citato[4].
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Qualora l'impresa superi il massimale, "de minimis", la stessa non potrà beneficiare dell'agevolazione nemmeno per la parte non eccedente il massimale e la domanda di conrtibuto sarà considerata non ammissibile
I contributi di cui al presente bando **non sono cumulabili** con altri contributi pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. L'impresa, pertanto, attesterà nel modulo di domanda di non aver richiesto e si impegna a non richiedere altra agevolazione (di fonte europea, nazionale, regionale o altro) sulle medesime spese oggetto del presente bando.

Articolo 6 Presentazione della domanda

L'istanza di contributo può essere presentata **dalle h. 10.00 del 24 giugno alle h. 19.00 del 31 luglio 2019.** La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;

[4] Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto dei soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla, da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

- prorogare il bando o riaprirne i termini di scadenza.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite Telemaco accedendo alla sezione "Servizi e-gov" e selezionando la voce "Contributi alle Imprese". Le istanze trasmesse con qualsiasi altro mezzo (consegna manuale, posta ordinaria, e-mail ordinaria, PEC, fax) non saranno considerate.
Per l'invio telematico è necessario essere preventivamente registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo www.registroimprese.it. Attenzione: qualora l'impresa non possieda già tali credenziali, la registrazione deve essere richiesta almeno 48 ore prima della chiusura del bando. Qualora, invece, l'impresa sia già in possesso delle credenziali di consultazione + invio pratiche al Registro Imprese, deve ovviamente utilizzarle e non è necessario eseguire un'ulteriore profilazione.
La sottoscrizione della domanda di contributo e l'invio telematico della pratica possono essere delegate a un intermediario.
I moduli e la guida alla presentazione della pratica telematica sono scaricabili dal sito internet camerale nella sezione "Bandi e contributi".
A pena di esclusione, la pratica telematica dev'essere così formata:

a) MODELLO BASE generato dal sistema informatico;
b) allegati al modello base firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
   I. MODULO DI DOMANDA;
   II. DICHIARAZIONE DE MINIMIS impresa singola (All. B)[5] ed eventuali imprese collegate (All. B Coll);
   III. MODULO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (All. C)
   IV. **solo** se il firmatario della domanda di contributo non è il titolare o legale rappresentante dell'impresa: ATTO DI DELEGA (All. D) e scansione di **documento d'identità non scaduto** del delegante.

Tutta la documentazione dev'essere **integralmente compilata e** sottoscritta con firma digitale forte (formato dei file: p7m), a pena di irricevibilità.
Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo. Qualora la stessa impresa presenti più di una domanda, sarà ritenuta valida **esclusivamente l'ultima presentata**, mentre le precedenti non saranno prese in alcuna considerazione e saranno considerate automaticamente non ammissibili.
La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali disguidi di natura tecnica[6].

Articolo 7 Procedura di assegnazione delle risorse

L'istruttoria del bando si svolge con procedura valutativa a sportello, ovvero le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta.
L'istruttoria di concessione effettuata dalla Camera di Commercio effettua è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei requisiti formali e procedurali (completezza, correttezza e sottoscrizione della domanda)
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, ivi compresi il rispetto del regime *de minimis*;
- la tipologia di interventi agevolabili di cui all'art. 3:

Se necessario in relazione alle esigenze istruttorie, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione della domanda presentata.
La graduatoria del concorso è approvata entro 90 giorni dalla chiusura del bando con provvedimento del Segretario Generale indicante le imprese ammesse e l'entità del contributo concesso, nonché gli interventi non ammessi.
Entro tale termine l'impresa riceve comunicazione **alla casella di posta certificata comunicata al Registro Imprese** circa l'esito della propria domanda di contributo[7]. Tale indirizzo PEC rappresenta il domicilio dell'impresa ai fini del presente bando e lì saranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni.

---

[5] Ai fini della compilazione del modello de minimis è possibile anche verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti

[6] Qualsiasi domanda tecnica inerente la pratica telematica o il sistema informatico può essere rivolta al Centro assistenza pratiche Telemaco di InfoCamere.

[7] NOTA BENE: le indicazioni riportate nel portale Telemaco quali "*esito della domanda: positivo*" o simili, si riferiscono alla sola procedura informatica e non rappresentano in alcun modo un'indicazione sull'esito della richiesta di contributo, che è comunicato esclusivamente come indicato nel presente articolo.

Articolo 8 Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

Dopo aver ricevuto la comunicazione di concessione del contributo ed entro il 28 febbraio 2020 l'impresa deve presentare telematicamente la pratica di rendicontazione così formata:

I. MODULO DI RENDICONTAZIONE, scaricabile dal sito web camerale. Tale modulo contiene, tra le altre, l'attestazione che l'impresa non è destinataria di ingiunzioni pendenti in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato (o non depositato in un conto bloccato) aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare per effetto di una decisione di recupero della Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;
II. FATTURE o ricevute in formato leggibile contenenti la chiara identificazione dell'intervento effettuato. Per le spese indicate all'art. 3 lett. f), allegare anche evidenza della partecipazione alla fiera (modulo di iscrizione + inserimento dell'impresa nel catalogo ufficiale della manifestazione);
III. EVIDENZA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO integrale delle spese da parte del beneficiario del contributo. NOTA BENE: sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo banca o posta, ossia: ricevuta di bonifico bancario con indicazione "eseguito" o "pagato" (la semplice disposizione di bonifico non è sufficiente) o altra documentazione bancaria o postale equivalente;
IV. MODULO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (All. C).

Tutta la documentazione dev'essere sottoscritta con firma digitale forte (formato p7m) a pena di irricevibilità.

Eventuali variazioni **nella tipologia delle voci di spesa** rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo sono prese in considerazione solo se **preventivamente** (=prima della data fattura) comunicate dall'impresa tramite PEC inviata all'indirizzo PEC camerale, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "[nome Azienda] – variazione investimento Bando EDT 2019".

In assenza di tale comunicazione e della conseguente autorizzazione della Camera di Commercio, la variazione non è ritenuta ammissibile.

Non sono ammissibili:

- le spese sostenute al di fuori dei termini indicati all'art. 3;
- le spese che non risultino congruenti con l'investimento dichiarato in sede di domanda di contributo, salvo il caso di variazione nella tipologia di cui sopra;
- le spese non accompagnate dall'evidenza dell'integrale pagamento della fattura al fornitore;
- le spese non intestate all'impresa beneficiaria del contributo;
- le spese in economia e qualsiasi forma di autofatturazione;
- i pagamenti effettuati in contanti o tramite Paypal, quelli effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (ad es. permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) e in generale qualsiasi pagamento effettuato con strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.);
- i pagamenti non effettuati dal beneficiario (ad es. eseguiti da c/c intestato a soggetto diverso dall'impresa assegnataria di contributo)
- gli ordini di pagamento non eseguiti.

La Camera di Commercio ridetermina il contributo concesso in base all'importo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Qualora tale importo, al netto di IVA e oneri accessori, risulti inferiore al limite minimo di spesa di € 1.500,00, il contributo è oggetto di decadenza totale.

Gli eventuali incrementi di spesa rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo non sono in alcun caso presi in considerazione.

In fase di istruttoria di rendicontazione la Camera di Commercio verifica anche che:

a) l'impresa abbia regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (DURC in regola), secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di accertata irregolarità, la Camera trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa agli enti previdenziali e assicurativi competenti (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
b) la validità della comunicazione antimafia tramite interrogazione della BDNA;
c) l'impresa non abbia in corso rapporti di fornitura, anche gratuita, con la Camera di Commercio al momento della liquidazione del contributo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 36 del D.L.

n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione che per i soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma[8].

La liquidazione del contributo è effettuata entro 90 giorni dalla corretta presentazione della rendicontazione e comunque entro il 28 maggio 2020 e avviene esclusivamente tramite accredito sul c/c intestato al beneficiario indicato nel modulo di rendicontazione.

Articolo 9 Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità a quanto indicato nella richiesta di contributo presentata ed entro i termini stabiliti dal bando;
- assicurare la copertura finanziaria della parte di spese non coperte dal contributo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che sono eventualmente richieste;
- non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per almeno tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria e a mantenere per lo stesso periodo la destinazione d'uso degli stessi;
- conservare per cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- non richiedere altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese.

Articolo 10 Decadenze, revoche, rinunce

Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, il contributo decade qualora:

a) non vengano rispettati gli obblighi, anche procedurali, previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti
b) cui l'investimento rendicontato non sia conforme a quello ammesso a contributo;
c) non venga preventivamente comunicata l'eventuale variazione delle voci di spesa originariamente ammesse a contributo;
d) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 del presente bando;
e) la spesa effettiva rendicontata non raggiunga l'importo minimo previsto dal bando;
f) il beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini;
g) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni *de minimis*. Si ricorda che trova applicazione quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in particolare le sanzioni penali (art. 76) in caso di dichiarazioni mendaci e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Le imprese che intendano rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite PEC inviata all'indirizzo PEC camerale indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "[nome Azienda] – rinuncia al contributo Bando EDT 2018 – 2° ed.".

In caso di decadenza, revoca o rinuncia al contributo, lo stesso diventa riassegnabile agli eventuali esclusi per esaurimento del fondo, secondo l'ordine cronologico della graduatoria.

In caso di decadenza totale o parziale dell'agevolazione già erogata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca l'impresa deve restituire alla Camera di Commercio il contributo percepito, aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

[8] La norma non si applica a: imprese individuali, fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Articolo 11 Ispezioni e controlli

Entro cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, la Camera di Commercio potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine l'impresa si impegna a tenere a disposizione per detto periodo tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai beni e/o ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Articolo 12 Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 è la responsabile dell'Ufficio promozione e certificazione estera, domiciliata per il presente atto presso la Camera di Commercio.
La Camera di Commercio, garantisce la trasparenza, il diritto di accesso a documenti e atti amministrativi e l'accesso civico, secondo quanto previsto dalle normative in vigore. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili nelle pagine dedicate del sito camerale.

Articolo 13 Informativa sul trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati.
S'informano i partecipanti al bando che i dati sono raccolti dall'Ufficio promozione e certificazione estera per lo svolgimento dell'attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia) ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
Finalità e legittimazione al trattamento: i dati sono raccolti e trattati per gestire il bando in oggetto.
Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.
I dati sono comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli.
I dati sono conosciuti dai dipendenti dell'Ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento.
I dati dei beneficiari sono comunicati al Sistema CUP del CIPE per l'attribuzione a ciascuna domanda del Codice Unico di Progetto, come previsto dall'art. 11 della L. n. 3/2003.
I dati della domanda dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge per la verifica del massimale *de minimis* e del divieto di cumulo.
I dati comunicati relativi alla concessione dei contributi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 .
Periodo di conservazione: i dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre dieci anni.
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile.
All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo.
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): presso l'ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.

Articolo 14 Informazioni e contatti

Le richieste di chiarimenti o informazioni relative al presente bando possono essere inviate a promozione@bg.camcom.it.
Le comunicazioni relative alla pratica e alla domanda di contributo sono effettuate dalla Camera di Commercio esclusivamente come indicato all'art. 7 del presente bando.

Articolo 15 Riepilogo delle scadenze

dalle h. 10.00 del 24 giugno alle h. 19.00 del 31 luglio 2019.	presentazione della domanda di contributo
entro il 30 ottobre 2019	istruttoria di concessione delle domande di contributo, pubblicazione della graduatoria e comunicazione all'impresa dell'esito della domanda
dal 1° luglio al 31 dicembre 2019	realizzazione degli interventi e emissione delle relative fatture da parte dei fornitori
dopo la ricezione della PEC di ammissione al contributo ed entro il 28 febbraio 2020	rendicontazione delle spese
entro 90 giorni dalla rendicontazione e comunque entro il 28 maggio 2020	istruttoria di liquidazione e accredito del contributo

Allegati

Allegato A – Modulo di domanda
Allegato B – Dichiarazione *de minimis* impresa singola
Allegato BColl - Dichiarazione *de minimis* impresa/e collegata/e
Allegato C – Modulo autocertificazione antimafia
Allegato D – Delega (eventuale) alla presentazione della pratica
Allegato E – Modulo di rendicontazione